

**ATTO DI RINNOVO DELLA
CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO
DI AERODINAMICA DELLE COSTRUZIONI E INGEGNERIA DEL VENTO
(acronimo CRIACIV)**

Convenzione istitutiva del 3 gennaio 1992 – atto aggiuntivo del 10 dicembre 1996 –
atto di modifica del 30 aprile 2004 – rinnovo del 16 aprile 2013

TRA LE UNIVERSITA'

degli Studi di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luigi Dei;

di Roma La Sapienza, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Eugenio Gaudio;

di Perugia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero;

di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Maurizio Fermeglia;

“Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi;

IUAV di Venezia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alberto Ferlenga;

di Padova, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Rosario Rizzuto;

degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giuseppe Paolisso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Costituzione

1. Su iniziativa degli Atenei di cui in preambolo, nel seguito “promotori”, viene costituito mediante il rinnovo della convenzione istitutiva, a norma dell’art. 91 del DPR 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “*Centro di Ricerca Interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento*” – (CRIACIV) – (nel seguito, “Centro”) al fine di promuovere iniziative comuni di ricerca, come da programma di attività di cui agli articoli successivi, che devono ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro stesso.

Articolo 2

Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di:

- a) promuovere, sostenere, coordinare e dare impulso a ricerche nei seguenti settori: fenomenologia eolica (modellazione, rilevazione, mappatura territoriale); azioni prodotte dai fenomeni eolici sulle costruzioni; effetti causati dalle azioni del vento sulle costruzioni; mitigazione e controllo degli effetti del vento sulle costruzioni; energia eolica;
- b) svolgere ricerche sperimentali presso i laboratori delle Università, avvalendosi delle attrezzature e del personale messo a disposizione del Centro, ed in particolare della Galleria del Vento dell'Università degli Studi di Firenze presso la sede di Prato;
- c) favorire lo scambio di informazioni e di materiale fra le sezioni operanti presso le Università aderenti alla presente convenzione, anche nel quadro di una collaborazione con altre istituzioni universitarie, con gli Istituti ed i Centri del CNR e con i laboratori di ricerca di enti pubblici e privati che operano nel settore;
- d) promuovere e favorire mediante l'attività di ricerca di cui sopra ed anche nell'ambito di convenzioni con enti pubblici o privati la formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati;
- e) attivare un servizio didattico di supporto all'alta formazione ed ai corsi ufficiali delle sedi universitarie aderenti alla presente convenzione.

2. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare, e senza fare concorrenza, a quelle sviluppate dai Dipartimenti e dagli Istituti delle Università aderenti.

Articolo 3

Sede del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Firenze. Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale è il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Le attività del Centro potranno essere svolte presso tutte le sedi Universitarie convenzionate e/o presso eventuali altre sedi messe a disposizione per le attività del Centro da altri Enti.
3. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi, previo accordo con le Università convenzionate, delle apparecchiature e del personale che le Università medesime, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro. In caso di eventuale realizzazione di iniziative che dovessero comportare l'installazione, presso le sedi di una o più Atenei convenzionati, di nuovi mezzi di

ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, il Centro consulterà preliminarmente le rispettive Università.

4. Il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze sede del Centro ha la rappresentanza legale del Centro.

Articolo 4

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Comitato di Gestione;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio Scientifico.

Articolo 5

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto dal Direttore che lo presiede, dal Presidente Onorario del Centro, da un rappresentante (professore di ruolo o ricercatore) indicato da ognuna delle Università elencate in preambolo, da membri eletti dal Consiglio Scientifico al suo interno tra i professori di ruolo e i ricercatori, in modo da raggiungere il numero di 13 componenti.
2. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
3. Il Comitato di Gestione:
 - a) programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - b) approva la relazione annuale programmatica, unitamente al piano finanziario, sull'attività del Centro predisposta dal Direttore e sentito il Consiglio Scientifico;
 - c) approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
 - d) delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
 - e) delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico degli Atenei aderenti, d'intesa con questi ultimi;
 - f) propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e ne approva l'adesione;
 - g) riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei o di docenti ad esso aderenti;
 - h) propone, previo parere del Consiglio Scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro;

- i) delibera sui contratti e le convenzioni da sottoporre al Direttore e al Responsabile Amministrativo del Dipartimento sede del Centro per la loro stipula;
 - j) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.
4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o quando ne fanno richiesta almeno tre dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri (tolti gli assenti giustificati) e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Articolo 6

Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Consiglio Scientifico fra i professori o ricercatori che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. La votazione, che può avvenire anche per via telematica con modalità da definire e appositamente regolamentate, è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il Direttore:
 - a) promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
 - b) collabora alla gestione amministrativa del Centro con il Dipartimento in cui il Centro è incardinato;
 - c) convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d) propone la relazione programmatica annuale dell'attività del Centro e il suo piano finanziario da trasmettere per l'approvazione al Comitato di Gestione previo parere del Consiglio Scientifico;
 - e) predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro, unitamente al rendiconto consuntivo che sarà inglobato nel bilancio del Dipartimento sede del Centro, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento sede del Centro e ai rappresentanti dei Rettori delle Università convenzionate al fine di valutarne efficacia ed efficienza, ai sensi del successivo articolo 11;

- f) tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei ricercatori aderenti al Centro;
 - g) trasmette le richieste di adesioni di altri Atenei e le domande di recesso degli Atenei aderenti al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze;
 - h) adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto dell'Università sede amministrativa, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.
4. Il Direttore nomina un vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7

Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto dai docenti e dai ricercatori delle Università afferenti che hanno richiesto di aderire al Centro, da eventuali membri cooptati ai sensi del successivo comma 7, e, limitatamente alla durata del periodo dei rispettivi contratti, da dottorandi, assegnisti di ricerca e titolari di borse o contratti di ricerca.
2. Il Consiglio scientifico elegge il Direttore tra i propri membri appartenenti alle Università aderenti fra i professori di ruolo o ricercatori. Alla elezione del Direttore partecipano i professori di ruolo e i ricercatori che fanno parte del Consiglio Scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico elegge la quota dei membri del Comitato di Gestione di cui all'art. 5 tra i professori di ruolo o ricercatori appartenenti alle Università aderenti o cooptati. Alla elezione del Comitato di Gestione partecipano i professori di ruolo e i ricercatori che fanno parte del Consiglio scientifico.
4. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno una volta all'anno o quando ne fanno richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo e-mail, PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni possono aver luogo anche per via telematica o videoconferenza con le garanzie descritte all'art. 5 comma 4.
5. Il Consiglio Scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.
6. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo.

7. Il Consiglio Scientifico può cooptare, all'unanimità, uno o più membri eminenti tra ricercatori e personalità scientifiche che hanno ottenuto risultati significativi nel campo dell'Aerodinamica delle Costruzioni e dell'Ingegneria del vento.
8. Il Consiglio Scientifico può nominare con decisione unanime, fra i suoi membri, un Presidente Onorario.
9. Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.

Articolo 8

Il Segretario

1. Il Direttore nomina il Segretario del Centro scegliendolo tra i membri del Consiglio Scientifico. Il Segretario dura in carica un quadriennio e coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 9

Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, negoziale ed è privo di un proprio budget economico; predispone proprie previsioni da consolidare nel budget della struttura amministrativa a cui afferisce. Esso non dispone di un organico e non ha dotazione di fondo di finanziamento ordinario. Rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto agli Atenei proponenti.
2. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Università di Firenze.
3. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro nel rispetto dell'art. 35, comma 6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.
4. Il Dipartimento sede del Centro inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sottosezione identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
5. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse garantite dal Dipartimento sede del Centro e, con eventuali apposite delibere, dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie. Queste ultime possono provenire al Centro anche dal Ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca, dal CNR per specifiche iniziative, da altri Istituzioni ed Enti pubblici o privati nazionali e internazionali, da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata, da altri soggetti privati.

6. I finanziamenti assegnati al Centro affluiscono al Dipartimento sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. Tali somme possono essere versate alle singole Università aderenti, che le gestiscono direttamente nel rispetto del vincolo di destinazione delle attività del Centro.

Articolo 10

Gestione patrimoniale

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro sono inventariati dall'Ateneo che è sede amministrativa o da una delle altre sedi. I beni concessi in uso, sono iscritti in apposito registro presso le Università aderenti in cui sono allocati ed a seguito di delibera del Comitato di Gestione.
2. Nel caso di scioglimento del Centro gli eventuali fondi residui e i beni acquisiti con le risorse del Centro saranno ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione degli organi di governo delle medesime, su proposta del Comitato di Gestione.

Articolo 11

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 6 comma 3 lett. e), e sulla base di apposita relazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. Le relazioni verranno trasmesse anche agli altri Atenei.

Articolo 12

Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipulazione elettronica, ha durata di otto anni ed è rinnovabile, con accordo scritto tra le parti e approvazione degli organi accademici degli Atenei aderenti, previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti.

Articolo 13

Recesso e disattivazione

1. Ciascuna Università può recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione con lettera raccomandata R.R. o tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, quale presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di Gestione. L'Università recedente è comunque responsabile delle obbligazioni

assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

2. Il Centro può essere disattivato dagli organi di governo dell'Università sede, previo parere del Consiglio Scientifico e su proposta del Comitato di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 11, ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Articolo 14

Promotori e Aderenti

1. Sono promotrici del Centro le Università convenzionate attraverso propri docenti e ricercatori come da elenco in calce.
2. Possono aderire al Centro ulteriori docenti e ricercatori delle Università convenzionate che ne facciano richiesta, previo parere del Comitato di Gestione.
3. Possono altresì aderire al Centro altre Università che ne facciano richiesta. La loro adesione sarà formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti, previo parere del Comitato di Gestione.
4. Possono inoltre aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Scientifico e all'approvazione del Comitato di Gestione.

Articolo 15

Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, incluse le nuove adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate dal Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. j), e approvate dagli organi di governo di tutte le Università convenzionate. Esse sono formalizzate con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Articolo 16

Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 17

Trattamento dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 18

Sicurezza

1. Ciascun Ateneo aderente alla convenzione, per la parte di sua competenza, provvede all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.
2. Le parti concordano che, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. lgs 81/2008 e ss.mm. è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi del suddetto decreto. Sempre ai sensi del D. lgs 51/2008 e ss.mm. il personale coinvolto nelle attività della presente convenzione si atterrà, in materia di prevenzione e protezione, alle norme e regolamenti della struttura ospitante.

Articolo 19

Coperture assicurative

1. Ogni Università aderente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro hanno le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Articolo 20

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questo, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 21

Registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto in un unico originale e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (DPR N. 642/1972, all. A-Tariffa-Parte I, art. 2) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà e tratterrà l'originale (AUT.MIN.FIN. prot. 100079199 del 18.11.1999).

Articolo 22

Norme transitorie e disposizioni finali

1. Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione sono considerati aderenti al Centro e ne formano il Consiglio Scientifico i docenti e ricercatori specificati nell'allegato elenco.
2. Rimangono in dotazione al Centro i beni inventariati alla data di scadenza della precedente Convenzione.
3. Il membro più anziano del Consiglio Scientifico provvede a convocare la prima riunione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per procedere all'elezione del Direttore e del Comitato di Gestione.
4. Per quanto non espressamente previsto nell'accordo, si rimanda alle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti nell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI PERUGIA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI TRIESTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' "GABRIELE D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DI PADOVA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI"

IL RAPPRESENTANTE LEGALE _____

ALLEGATO A

ADERENTI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

Gianni	BARTOLI
Claudio	BORRI
Maurizio	DE LUCIA
Luca	FACCHINI
Andrea	GIACHETTI
Giampaolo	MANFRIDA
Claudio	MANNINI
Enzo	MARINO
Antonino Maria	MARRA
Tommaso	MASSAI
Maurizio	ORLANDO
Luca	SALVATORI
Paolo	SPINELLI
Andrea	VIGNOLI

“SAPIENZA” UNIVERSITA' DI ROMA

Andrea	ARENA
Franco	BONTEMPI
Walter	LACARBONARA
Francesco	PETRINI
Giuseppe	QUARANTA

UNIVERSITA' DI PERUGIA

Federico	CLUNI
Massimiliano	GIOFFRE'
Vittorio	GUSELLA
Annibale Luigi	MATERAZZI
Filippo	UBERTINI
Ilaria	VENANZI

UNIVERSITA' DI TRIESTE

Claudio	AMADIO
Salvatore	NOE'

UNIVERSITA' "GABRIELE D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA

Guido	CAMATA
Sergio	MONTELPARE
Fabio	RIZZO
Vincenzo	SEPE
Marcello	VASTA
Alberto	VISKOVIC

UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA

Emilio	MEROI
Anna	SAETTA
Dario	TRABUCCO

UNIVERSITA' DI PADOVA

Roberto	SCOTTA
---------	--------

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI"

Alberto Maria	AVOSSA
Francesco	RICCIARDELLI
Antonio	VIVIANI

PRESIDENTE ONORARIO

Giuliano	AUGUSTI
----------	---------

MEMBRI COOPTATI

Luca	BRUNO	(Politecnico di Torino)
Daniele	CONTINI	(ISAC-CNR Lecce)
Andrea	IMBRENDA	(Libero Professionista)
Massimiliano	LAZZARI	(Libero Professionista)

PERSONALE NON STRUTTURATO

Nicola	CAVALAGLI	(Università di Perugia)
Matteo	CIANO	(Università di Perugia)
Giovanni	FRISON	(Università di Padova)
Andrea	GIACHETTI	(Università di Firenze)
Chiara	PEPI	(Università di Perugia)
Alberto	STELLA	(Università IUAV di Venezia)